ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ AGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI E FAMILIARI DI ISCRITTI DEFUNTI

ART. 1
DISCIPLINA

Il presente Regolamento disciplina le condizioni e modalità di erogazione di contributi a valere sul Fondo Straordinario di Solidarietà istituito dal COA di Bari con delibera del 28/05/2019.

L'erogazione di tali somme è deliberata dal COA su domanda degli interessati, come di seguito individuati e in base ai criteri enunciati nel presente Regolamento.

ART. 2
FONDO

Il Fondo è alimentato con le elargizioni volontarie da parte degli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Bari o di terzi e con i proventi di eventi specificatamente destinati allo scopo e organizzati direttamente o indirettamente dal COA di Bari o, comunque, da esso autorizzati per tale finalità.

Il Fondo può essere, altresì, alimentato con le somme, appostate dal COA, tenendo conto delle effettive disponibilità liquide.

ART. 3
DESTINAZIONE

Le somme del Fondo di Solidarietà sono destinate a sopperire alle esigenze di chi versa in stato di bisogno, come meglio definito al successivo art. 4, inteso come situazione di grave difficoltà per eventi straordinari, involontari e non prevedibili, anche in attesa di ottenere l'erogazione di assistenza dalla Cassa Forense o da altri Enti pubblici o privati.

ART. 4
BENEFICIARI

I beneficiari sono:

a) Gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Bari, anche se titolari di pensioni di vecchiaia o di invalidità, in regola con il pagamento della Tassa di conservazione all'Albo, a eccezione delle annualità nelle quali si è manifestato lo stato di bisogno, che non abbiano riportato provvedimenti disciplinari passati in giudicato più gravi dell'avvertimento nei cinque anni precedenti o condanne definitive in sede penale per reati commessi nell'esercizio delle professione e per i quali non sia intervenuta la riabilitazione, che non siano in grado di far fronte alle esigenze fondamentali della vita, a condizione che il reddito familiare annuo, così come risultante dall'ISEE in corso di validità, non sia superiore a € 18.000,00 (diciottomila).

b) I familiari di iscritti defunti quali il coniuge, la persona legata da unione civile o da convivenza more uxorio documentata, i parenti fino al secondo grado e i soggetti indicati nell'art. 433 c.c., per un solo richiedente del medesimo nucleo familiare, che versino in documentate condizioni di difficoltà economica, a condizione che il reddito familiare annuo, così come risultante dall'ISEE in corso di validità, non sia superiore ad € 12.000,00.

ART. 5
DOMANDA

La domanda per la concessione dell'erogazione è presentata al Consiglio dell'Ordine a mezzo raccomandata o pec (ordine@avvocatibari.legalmail.it) corredata dalla seguente documentazione:

1. Stato di famiglia storico dell'Istante;
2. Modello ISEE in corso di validità riferito al nucleo familiare;
3. Certificazione e/o spese mediche se lo stato di bisogno sia determinato da malattia o infortunio;
4. Autocertificazione di assenza di condanne penali definitive e/o di provvedimenti disciplinari definitivi

La domanda del Richiedente non è vincolante per il Consiglio dell'Ordine e sarà soggetta a valutazione insindacabile dello stesso anche in relazione all'entità del contributo di solidarietà e alla scelta tra più domande concorrenti.

ART. 6
PROCEDIMENTO

Le istanze riguardanti i contributi a valere sul Fondo di Solidarietà saranno esaminate in Consiglio nella prima seduta utile.

Il responsabile del procedimento, nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine tra le Consigliere e i Consiglieri, formulerà la proposta di diniego o di concessione del contributo nel rispetto dei limiti di capienza della relativa posta di bilancio e della effettiva liquidità di Cassa.

Al fine di consentire un equilibrato impiego delle risorse disponibili, il COA non potrà deliberare, in favore dello stesso soggetto o di uno qualsiasi dei componenti del nucleo familiare di riferimento, ai sensi dell'art. 4 lett. B), l'erogazione del contributo per più di due volte in un anno.

In ogni caso, per ciascun avente diritto non potranno essere erogate somme superiori ad € 2.500,00 annui o, comunque, complessivamente superiori, anche tenuto conto di diverse annualità, ad € 5.000,00 in tre anni.

Inoltre, per ciascun contributo non sarà possibile erogare una somma superiore ad 1⁄4 dell'intero fondo disponibile al momento della richiesta.

Nel concorso di più istanze egualmente accoglibili, alle quali non sia possibile far fronte cumulativamente, sono preferiti i soggetti bisognosi di terapie urgenti e/o coloro i quali non abbiano beneficiato di altre erogazioni da parte dello stesso Ordine, della Cassa Forense o di altri Enti Pubblici o Privati.

Le condizioni che danno luogo all'erogazione del contributo sono soggette a valutazione insindacabile del COA che, se ritenuto necessario, potrà discostarsi dai limiti indicati in precedenza, tranne che per quelli relativi alla disponibilità del fondo.

La presentazione della domanda non vincola, in nessun caso, il COA all'erogazione del contributo, che potrà essere in ogni tempo sospeso per ragioni di disponibilità di bilancio.

ART. 7
REGISTRO

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento verrà istituito e mantenuto a cura del Consigliere Segretario un Registro telematico delle domande presentate, alle quali verrà attribuito un numero progressivo cronologico, con annotazione del numero di protocollo generale in entrata, dell'importo del contributo erogato e di ogni informazione utile alla identificazione del richiedente e del suo nucleo familiare.

Visto e approvato dal COA di Bari nella seduta del 23.1.2024.

Si pubblichi sul sito nei modi di legge.

Reso esecutivo con delibera del 23.1.2024

La Consigliera Tesoriera
Avv. Roberta De Siati

Il Presidente
Avv. Salvatore D'Aluiso